

SCHEMA DI CONTRATTO

REP. _____ DEL _____

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIFESA
DEL COMUNE DI VENEZIA
tra

il **Comune di Venezia** (c.f.: 00339370272), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato dall’avv. Antonio Iannotta, Direttore della Direzione Advocatura Civica, in forza dell’incarico dirigenziale conferito con atto P.G. 611364 del 22.12.2023 (di seguito anche “Comune”)

e

l’Avv. , in qualità di legale rappresentante dello Studio Legale (P.I.), domiciliato presso lo studio legale sito in Via , iscritto all’Albo degli avvocati di – PEC:

PREMESSO CHE:

- con atto di citazione notificato in data 08.01.2026 la società DLC Ondamine srl ha convenuto in giudizio il Comune di Venezia per l’accertamento della responsabilità di quest’ultimo per la violazione dell’affidamento ingenerato in Aeroterminal Venezia SPA e Fallimento Aeroterminal SPA in liquidazione, nonché per accertare la contrarietà del comportamento tenuto dal Comune ai principi di buona fede e correttezza in relazione ai fatti di causa e pertanto, per chiedere la condanna dell’Amministrazione al risarcimento in favore della DLC Ondamine srl della somma di € 89.210.000,00 o altra somma che emergerà in corso di causa, anche all’esito della CTU.
- con determinazione dirigenziale DD n. _____ l’Amministrazione comunale ha quindi proceduto all’affidamento dell’incarico ed ha contestualmente approvato lo schema del presente contratto;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Costituisce oggetto del presente contratto l’affidamento dell’incarico di patrocinio legale dell’Ente per la difesa del Comune di Venezia nella causa avanti il Tribunale di Venezia RG. 350/2026.

ART. 2 – DURATA

1. L’affidamento dell’incarico ha una durata non predeterminabile e si esaurirà al momento della pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio di primo grado o altro provvedimento in rito con il quale il processo si conclude.
2. L’incarico non è tacitamente rinnovabile e non dà titolo all’affidamento di analoghe prestazioni per i successivi gradi di giudizio e/o per procedimenti in qualsiasi modo connessi a quello oggetto del presente contratto.

ART. 3 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

1. La prestazione professionale si sostanzia nell’esecuzione di tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per lo svolgimento del giudizio, in accordo con l’Avvocatura Civica, tra i quali a titolo esemplificativo:

- redazione della comparsa di costituzione e di tutti i successivi atti giudiziari, deposito telematico di atti e documenti presso il Giudice adito;
- estrazione di copia dei documenti di controparte e trasmissione all’Avvocatura Civica;
- predisposizione e deposito delle copie di cortesia cartacee, ove richieste;
- tempestiva comunicazione all’Avvocatura Civica delle scadenze processuali stabilite dall’Autorità giudiziaria e di ogni informazione e circostanza rilevante per il regolare e sollecito svolgimento del giudizio;

- partecipazione alle udienze e trasmissione di un sintetico resoconto dell'udienza e del relativo verbale;
- richiesta di provvedimenti muniti di formula esecutiva;
- notifica di atti, anche per il tramite degli Ufficiali Giudiziari.

2. L'affidatario si impegna a svolgere le prestazioni avvalendosi del proprio personale e dei propri beni, secondo la migliore pratica professionale e con la diligenza imposta dalla natura dell'attività richiesta, con osservanza di tutte le leggi e norme vigenti (ivi comprese quelle sociali e del lavoro ed i contratti collettivi) e del Codice deontologico della categoria di appartenenza.

3. Il professionista si impegna, a pena di risoluzione del contratto, a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori e dipendenti il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", approvato con D.P.R. n. 62/2013, il "*Codice di comportamento interno*" del Comune di Venezia, approvato con delibera di G.C. n. 78 del 13.04.2023, nonché il "*Protocollo di Legalità*" perfezionatosi il 09.10.2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, che l'affidatario dichiara di conoscere e che si intendono integralmente richiamati.

ART. 4 – METODOLOGIA DI INTERVENTO ED ESECUZIONE DELL'INCARICO

1. Stante la complessità del giudizio e ai fini di una migliore difesa dell'Ente, il professionista, nell'esecuzione dell'incarico, ha la facoltà di avvalersi di sostituti processuali e collaboratori delegati, dallo stesso individuati, conformemente alle esigenze organizzative dello studio, fermo restando che il mandato professionale e l'incarico di difesa della parte civile si intendono conferiti esclusivamente al professionista.

2. Il professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente l'insussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, con l'Amministrazione.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo per l'incarico affidato è pattuito, in accordo con il D.M. 55/2014 recante "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*" e successive modifiche, in € 36.637,00 oltre IVA e oneri di legge e così per complessivi € 53.457,78 come da preventivo PG 67513 del 04.02.2026 conservato agli atti della Direzione Avvocatura Civica. Detto corrispettivo è valutato da entrambe le parti congruo e conforme alla natura e alla complessità della prestazione da eseguire, oltre che ai parametri e tariffari della categoria professionale di appartenenza.

2. Sono escluse dai compensi di cui al punto precedente le spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico, comprensive del pagamento del contributo unificato, che per il rimborso dovranno essere documentate e che verranno rimborsate dal Comune.

3. Ai fini dell'individuazione delle prestazioni da eseguire e del relativo compenso, il professionista comunicherà per iscritto all'Avvocatura Civica la data di svolgimento delle udienze e l'avvenuta effettuazione delle stesse.

4 Il compenso di cui al presente articolo, comprensivo di tutte le attività descritte all'articolo 3, è pattuito a corpo e non potrà essere oggetto di variazioni in aumento, ed è valutato da entrambe le parti congruo e conforme alla natura e alla complessità della prestazione da eseguire, oltre che ai parametri e tariffari della categoria professionale di appartenenza.

5. L'Amministrazione si impegna a corrispondere l'importo di cui al comma 1, secondo le ipotesi su descritte, allo Studio Legale indipendentemente dall'esito della controversia e dalla liquidazione giudiziale delle spese e comunque alle condizioni e con le modalità di cui al successivo art.6.

6. Tutti gli oneri e le spese connesse all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto sono a carico dello Studio Legale, fatta eccezione per le spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico, che andranno documentate, e per le eventuali attività istruttorie di consulenza tecnica d'ufficio che potranno essere disposte dal giudice.

ART. 6 – PAGAMENTI

1. Il corrispettivo di cui all'art. 5, così suddiviso:

- Fase di studio: € 5.782,40 oneri esclusi;
- Fase di costituzione in giudizio: € 3.814,00 oneri esclusi;
- Fase istruttorio e di trattazione: € 16.984,80 oneri esclusi;
- Fase decisionale: € 10.056,80 oneri esclusi;

pari a € 36.637,00 oltre spese generali, CPA ed IVA e così per complessivi € 53.457,78, verrà corrisposto allo Studio Legale e associati nel seguente modo:

- con il deposito della comparsa di costituzione sarà versato l'importo di € 14.002,29 oneri inclusi;
- al deposito della terza memoria sarà versato l'importo di € 12.391,43 oneri inclusi;
- con la replica conclusiva sarà versata la somma di € 12.391,43 oneri inclusi;
- con la sentenza si provvederà a versare la somma residua di € 14.672,63 oneri inclusi.

Per ciascun pagamento, il professionista provvederà alla presentazione di nota pro-forma con indicazione riassuntiva dell'attività svolta e dei compensi spettanti.

2. Il Comune di Venezia, previa verifica della corretta e regolare esecuzione delle prestazioni e della corrispondenza dei compensi all'attività effettivamente svolta, inviterà lo Studio legale ad emettere fattura elettronica per il compenso e liquiderà il relativo importo nel termine di 30 giorni dall'emissione della stessa.

3. La fattura elettronica dovrà essere intestata a Comune di Venezia – Direzione Avvocatura Civica – San Marco 4091, Venezia e dovrà indicare necessariamente il Codice Univoco Ufficio UFWX64.

ART. 7 – INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- a) la mancata osservanza delle prescrizioni del "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del "*Codice di comportamento interno*" del Comune di Venezia, approvato con delibera di G.C. n. 78 del 13.04.2023, in ossequio a quanto disposto dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
- b) il verificarsi, a seguito della sottoscrizione del contratto, di uno dei motivi di esclusione disciplinati dall'art. 94 del d. lgs. 36/2023;
- c) la mancata osservanza del "*Protocollo di Legalità*" perfezionatosi il 09.10.2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto,

2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto in caso di inadempimento non lieve da parte dello Studio Legale degli obblighi previsti dal presente contratto.

3. L'incarico conferito in violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter d.lgs. 165/2001 s.m.i. è nullo ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi che precedono il Comune di Venezia si riserva in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

1. Lo Studio Legale assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, anche se derivante da fatto dei suoi dipendenti o collaboratori, causato a cose o a persone nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

2. Lo Studio Legale si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Venezia da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in dipendenza di fatti direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del contratto.

3. L'affidatario dichiara di aver stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale, con massimale adeguato al valore del procedimento penale.

ART. 9 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'affidatario, nella sua qualità di Titolare autonomo del trattamento, si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare le informazioni acquisite e i dati personali trattati ai fini dell'espletamento del suo incarico. A tal fine, l'affidatario garantisce personalmente l'adozione di adeguate misure per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n.101/2018.

ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. La presente scrittura privata è registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del TU 131/1986.

2. Sono a carico dell'affidatario senza diritto di rivalsa tutte le spese contrattuali, le imposte e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, più tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio in oggetto e dei singoli interventi, nonché tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto del presente contratto.

ART. 11 – FORO ESCLUSIVO

Le parti convengono che le eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto sono devolute alla cognizione esclusiva del Foro di Venezia.

Venezia, _____

per il Comune di Venezia

Avv. Antonio Iannotta

per lo Studio Legale

Avv. _____

"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."